

Tipologia:	FISCO			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2012411	Data:	24.08.2011	
Oggetto:	DECRETO LEGGE 138/2011- LIMITAZIONE ALL'USO DEL DENARO CONTANTE			

**DECRETO LEGGE 138/2011 –
LIMITAZIONE ALL'USO DEL DENARO CONTANTE**

Gentile Associato,

Le ricordiamo che a decorrere dal 13 agosto 2011, con la pubblicazione sulla G.U. n. 188 del 13 agosto 2011, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U., recante **“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”**, sono entrate in vigore ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 che cambiano alcune disposizioni riguardanti l'utilizzo di denaro contante, titoli e libretti al portatore.

Vista l'importanza delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 2 comma 4 del D.L. n. 138/2011, anche alla luce delle pesanti sanzioni nel caso in cui non siano rispettate, riportiamo di seguito le principali novità:

**1) TRASFERIMENTO DI DENARO IN CONTANTE O LIBRETTI
DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE**

Sempre a decorrere dal 13 agosto 2011, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore ad **€ 2.500,00**.

2) LIBRETTI AL PORTATORE

Si ricorda che i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore ad **€ 2.500,00**, esistenti alla data del 13 agosto 2011, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma inferiore al predetto importo entro il **30 settembre 2011**.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

3) ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Gli assegni bancari, postali e circolari **emessi a decorrere dal 13 agosto 2011** per un importo pari o superiore ad **€ 2.500,00** (duemilacinquecento) **devono contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.**

Distinti saluti.

per **ASSOSNAI**
il Consulente fiscale
(Dott. Rag. Carlo Scardovelli)



La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445
e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it